

## EDITORIALI

---

### ***Bonus investimenti: quando non si impara dagli errori passati***

di **Sergio Pellegrino**

Con l'**art.18 del D.L. 91/2014**, il c.d. **decreto crescita**, il legislatore ha introdotto una importante e attesa **misura per favorire gli investimenti da parte delle imprese**, riconoscendo un **credito d'imposta** a favore di quelle che realizzano **investimenti in beni strumentali** nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 e il 30 giugno 2015.

Il meccanismo che regola l'agevolazione **non è sicuramente innovativo**, attese le numerose disposizioni di carattere simile che hanno preceduto questo ultim'intervento, ma ciononostante **non si è fatto tesoro delle esperienze precedenti**, ripetendo **errori concettuali** che rendono la disposizione di non sempre facile applicazione e amplificano le possibilità di contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria.

Tutto ciò contrasta, evidentemente, con il **buon senso**. Un legislatore che voglia favorire gli investimenti delle imprese in modo concreto, con l'obiettivo dichiarato di **rilanciare in questo modo l'economia**, dovrebbe scrivere invece una disposizione di **semplice lettura**, preoccupandosi unicamente di introdurre un **meccanismo antielusivo** che possa rappresentare un efficace contrasto a comportamenti "furbeschi".

Invece si parte male già dalla definizione dell'**ambito oggettivo**, che premia soltanto gli investimenti in cespiti compresi nella **divisione 28** della tabella Ateco 2007.

Mi si potrebbe eccepire che una scelta del genere era già stata fatta con la precedente agevolazione proposta dal **D.L. 78/2009**, la c.d. **Tremonti-ter**, e che quindi le imprese si sono già cimentate in valutazioni di questo tipo. Effettivamente è stato così e proprio le **difficoltà riscontrate** nell'applicazione di quella misura, che oggi si concretizzano in contestazioni da parte degli uffici, avrebbero dovuto suggerire al legislatore una soluzione diversa.

Nella **divisione 28** rientrano, in linea generale, **macchinari e apparecchiature che intervengono meccanicamente o termicamente sui materiali o sui processi di lavorazione**, ma è espressione pur sempre di una classificazione fatta a fini statistici, che mal si concilia con un contesto nel quale invece si ragiona sul riconoscimento o meno di incentivi agli investimenti.

Riproponendo pari pari quanto a suo tempo avevamo scritto commentando la Tremonti-ter, sarà piuttosto arduo spiegare ai nostri clienti perché **debba essere agevolato l'acquisto di una macchina da scrivere** (ma le fanno ancora?) e **non quello di un computer**, perché vadano bene

gli **apparecchi per centri di bellezza (!)** e **non le attrezzature medicali di diagnosi e cura**, e così via.

Sarebbe stato decisamente **più opportuno** invece, come tra l'altro era avvenuto in occasione di precedenti agevolazioni, riconoscere l'incentivo in relazione a **tutti i cespiti**, **escludendone** magari alcune tipologie, immobili e auto *in primis*, in via normativa.

In questo modo si sarebbero evitate anche quelle **interpretazioni "creative"** formulate dall'Agenzia, che nella [circolare 44/E/2009](#) aveva (opportunamente per le imprese) affermato che potevano rientrare nell'agevolazione anche **beni inseriti in voci diverse**, a condizione che rappresentino parti indispensabili al funzionamento di cespiti della divisione 28 e ne costituiscano normale dotazione: concetto forse facile a dirsi o scriversi (ad onor del vero neppure tanto), ma foriero di sicuri contrasti in caso di un'eventuale verifica.

C'è molto da dire anche sul **meccanismo di calcolo dell'incentivo**.

La scelta fatta, anche in questo caso non nuova, è stata quella di "premiare" soltanto gli investimenti realizzati nel periodo oggetto dell'agevolazione **in misura eccedente rispetto alla media dei cinque esercizi precedenti**, "scartando" quello con importo più elevato.

**Due le critiche** più evidenti da muovere.

La prima è correlata alla definizione dell'ambito oggettivo di cui si è appena detto: la scelta di limitare l'agevolazione ai beni compresi nella divisione 28 impone una **"ricostruzione"** degli investimenti rientranti in questa categoria effettuati nel quinquennio precedente, che appesantisce i calcoli di convenienza delle imprese così come i futuri controlli dell'amministrazione

La seconda è che se si vuole stimolare un rilancio dell'economia, in una situazione così difficile dal punto di vista finanziario, **sarebbe stato più saggio incentivare gli investimenti in termini assoluti**, anche per evitare di **penalizzare le imprese** che in questi anni di enormi difficoltà hanno comunque continuato coraggiosamente ad investire.

Tutto **molto ovvio, quasi banale**, verrebbe da dire. **Ma evidentemente l'Italia non è ancora il Paese delle cose semplici.**